

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1855

111

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Resoconto del ricevimento fatto da S. M. all'Ufficio di Presidenza — Relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario della loro imposta nell'anno 1855 — Convalidamento del risultato della nomina delle tre Commissioni permanenti, di finanza, di agricoltura e commercio, e di contabilità interna — Sunto di petizioni — Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1856 — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario della loro imposta — Presentazione di un progetto di legge portante disposizioni intorno ai contratti di enfiteusi ed altri di simil natura anteriori al Codice civile — Instanza del senatore Vesme sopra una petizione delle religiose di Pont-Beauvoisin.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di finanze, dei lavori pubblici, e più tardi anche il ministro di grazia e giustizia.)
MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

RICEVIMENTO DA SUA MAESTÀ IL RE.

PRESIDENTE. Signori senatori:
Venerdì ultimo, l'ufficio di Presidenza ebbe dal Re il favore d'un'udienza, nella quale il presidente felicitava S. M. pel suo ritorno in questa capitale.

Il Re, accogliendo graziosamente l'atto di affettuoso ossequio del Senato, degnavasi di dichiarare che se le sturpache festose accoglienze fattegli, durante il suo viaggio in Francia ed in Inghilterra, avevano destato in Lui un vivo sentimento di compiacenza, egli era singolarmente perohè queste solenni, lusinghiere dimostrazioni, non a Lui solo; ma ben anche alla nazione che rappresentava, erano evidentemente indirizzate; ed anche perchè esse gl'ispiravano grandissima fiducia che, dalle relazioni fra Lui ed i potentissimi suoi alleati, fatte più intime in questa occasione, dovessero derivare conseguenza tutte proprie a promuovere efficacemente quel bene che sempre stava a capo dei suoi pensieri.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE E LE DIVISIONI DI NIZZA, SASSARI, OZIERI, ALGHERO, CAGLIARI, GENOVA, NOVI, CUNEO E NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Per dar campo che si compia il numero legale dei senatori, pregherò il senatore Jacquemoud, relatore della Commissione, a dar lettura del suo rapporto sul progetto di legge riguardante l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario della loro imposta.

JACQUEMOUD. (Legge) (Vedi vol. Documenti, pag. 472.)

PRESIDENTE. Trovandosi ora in numero il Senato, io lo interrogherò come intenda procedere relativamente al progetto di legge intorno al quale esso ha udito or ora la relazione. Nel preambolo del progetto presentato dal Ministero è accennato come sarebbe a desiderare che, prima del finire del corrente anno, esso fosse convertito in legge.

Domanderò al Senato se intenda accordargli il voto di urgenza.

Chi così pensa si alzi.

(Il Senato approva l'urgenza.)

NOMINA DI COMMISSIONI DIVERSE.

PRESIDENTE. Ora debbo ricordare al Senato, perchè possa definitivamente provvedere, come nelle adunanze precedenti siasi addivenuto a squittinio per la nomina dei commissari componenti le tre Commissioni permanenti.

Ricorderò pure al Senato che in quanto alla Commissione permanente di finanza lo già ebbe l'onore di annunziare che fin dal primo squittinio erano usciti con sufficiente maggioranza di voti i senatori Giulio, Colla, Marioni, Cotta, De, Ambrois, Giacinto Di Collegno, Pollone, Quarelli, Cagnone e Nigra.

Nel secondo squittinio ottenne la maggioranza assoluta il senatore Caccia.

Nel terzo ebbero superiorità di voti i senatori Regis e Di San Martino.

Siccome quest'ultimo squittinio era già il terzo che si faceva per tale nomina, secondo gli articoli 4 e 23 del regolamento, quando il Senato convalida queste elezioni, benchè con insufficienza di voti, sarebbe nominato il senatore Regis, siccome maggiore d'età.

Quanto alla seconda Commissione, quella cioè d'agricoltura e commercio, furono nominati a maggioranza assoluta (tuttavia non essendo compiuto il numero legale) i senatori Piazza, Moris, Giulio e Audiffredi: perlocchè resterebbe, quando lo squittinio fosse convalidato, compiuto il numero legale della Commissione.

Finalmente, quanto alla Commissione di contabilità interna,

forono nominati i senatori Di Castagnetto, Regis, De Cardenas, Cotta e Cagnone.

Mancavano due membri per compiere il numero voluto, ed in una seconda votazione vennero nominati i senatori Di San Martino e Cotta.

Ventiva in terzo luogo nell'ordine dei voti il senatore Marioni, e ciò lo accenno perchè, essendosi rappresentato dal senatore Cagnone (prima nominato come questore), che forse sarebbe meno opportuno che egli facesse parte della Commissione di contabilità interna, appunto perchè già rivestito della suddetta qualità, crederebbe egli, quando il Senato appoggiasse questa sua rappresentanza, che si supplisse alla nomina del settimo membro col settimo senatore che ebbe maggiori voti dopo di lui, e che sarebbe appunto il già nominato senatore Marioni.

Io quindi domanderò al Senato se intenda di convalidare la nomina fatta, quando il suo numero non era compiutamente quello che la legalità esigea; e gli ricorderò che già in altre votazioni esso così operava, trattandosi di nomine che non avevano effetto esterno.

Chi intende approvare questa convalidazione si alzi.
(Il Senato approva.)

Epperò quest'ultima Commissione sarà composta dei senatori Di Castagnetto, Regis, De Cardenas, Cotta, Di San Martino, Cotta e Marioni.

QUARELLI, segretario, dà lettura di tre lettere dei senatori Sclopis, Picolet e De Cardenas, i quali, per motivi di famiglia, di salute e d'impiego chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2044. Il Consiglio comunale di Pont-Beauvoisin reclama contro il regio decreto 29 maggio 1855, in quanto che avrebbe colpito le religiose agostiniane di quel luogo, le quali, come corpo insegnante, erano comprese nell'eccezione prevista dall'articolo 1 della legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

2045. Caluso Francesco, furiere in ritiro, fa nuove istanze presso il Senato onde ottenere di potersi giustificare dalle fattegli imputazioni.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1856, sul quale è già stato stampato e distribuito il rapporto della Commissione di finanze, e del quale darò lettura. (Vedi vol. Documenti, pag. 145.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, rileggerò gli articoli e li porrò ai voti:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di febbraio 1856 a riscuotere le tasse ed imposte di diritte che indirette, a smaltire i canoni di privativa demaniale, secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato, ordinarie di ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

« Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei bilanci dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. La facoltà concessa al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1856, sino alla concorrente di 50 milioni, e alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

(È approvato.)

« Art. 3. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1856, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1855 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli avvisi individuali che sogliono spedirsi per la riscossione di provvisoria che definitiva delle imposte dirette saranno formati e distribuiti a diligenza degli esattori, i quali potranno riscuotere dai contribuenti la retribuzione di cinque centesimi per ciascuno di tali avvisi portante una somma superiore a lire 5. »

(È approvato.)

« Art. 5. I ricorsi in via amministrativa, tanto contro i risultati delle matricole, quanto contro quelli dei ruoli delle imposte dirette, potranno farsi su carta libera allorchè la tassa contro cui si reclama non supera la somma di lire 20.

« In questo caso saranno pure esenti dal bollo gli estratti di matricola e di ruolo, da cui i ricorsi debbono essere corredati. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto, dopo il quale, se il Senato acconsente, si porrà in discussione il progetto di cui si è udita prima la relazione.

(Il senatore Quarelli fa l'appello nominale.)

Il risultamento dello squittinio è il seguente:

Votanti	37
Voti favorevoli	34
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE PROVINCE E LE DIVISIONI DI NIZZA, SASSARI, OZIERI, ALGHERO, CAGLIARI, GENOVA, NOVI, CUNEO E NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi e di eccedere il limite ordinario delle loro imposte nell'anno 1855, e di vincolare i loro bilanci avvenire.

Il progetto di legge è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 470.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Non domandandosi la parola sulla discussione generale, io leggerò gli articoli:

« Art. 1. L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette destinata a coprire le spese speciali della provincia di Nizza per l'esercizio 1855 è autorizzata in lire 76,881 09. »

(È approvato.)

« Art. 2. La divisione amministrativa di Sassari, e le provincie di Sassari, Alghero ed Ozieri sono autorizzate a ripartire una imposta di lire 157,375 18 la prima, di lire 6087 75 la seconda, di lire 1394 95 la terza e di lire 5100 la quarta per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 5. È fatta facoltà alla provincia di Cagliari di contrarre un mutuo passivo di lire 28,500 per sopperire alle sue spese speciali dell'esercizio 1855, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1859 inclusivamente, pel servizio dei relativi interessi e pella rateata restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della imposta. »

(È approvato.)

« Art. 6. La divisione amministrativa di Genova, e le provincie di Genova e di Novi sono autorizzate a ripartire una imposta di lire 650,803 12 la prima, di lire 115,189 67 la seconda e di lire 5510 la terza, per far fronte alle rispettive loro spese dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 7. La divisione amministrativa di Cuneo, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti il 10 aprile 1855, è autorizzata a valersi della sovrimposta ripartita nello stesso anno in conformità del disposto dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1854, fino alla concorrente di lire 851,372 02, per soddisfare le spese comuni a tutte le provincie che la compongono, allogate nel bilancio dell'esercizio medesimo, ed a descrivere fra le sue entrate straordinarie del bilancio 1856 la somma che sopravvanzerà. »

(È approvato.)

« Art. 8. La divisione amministrativa di Novara è autorizzata a ripartire un'imposta di lire 725,031 42 per coprire le spese dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 9. È fatta facoltà alla provincia di Novara di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1862, inclusivamente, pella somma annua di lire 6250, destinata a formare il capitale di lire 50,000 votato dai suoi rappresentanti a titolo di concorso nelle spese di costruzione di un deposito doganale progettato dal comune di Novara. »

(È approvato.)

Ora si rinnoverà l'appello nominale per lo squittinio segreto di questa legge.

**PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AI CONTRATTI D'ENFITEUSI.**

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, contenente alcune disposizioni sui contratti d'enfiteusi ed altri di simile natura, anteriori al Codice civile. (Vedi Vol. Documenti, pag. 539.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà mandato alle stampe e quindi distribuito per seguire il suo corso regolare ordinario.

Prima che si dia principio all'appello nominale devo avvertire il Senato che nella prossima adunanza verrà posta all'ordine del giorno la votazione che occorre in esecuzione di due articoli di legge, cioè dell'articolo 23 della legge 18 novembre 1850 per la nomina dei commissari della Cassa di deposito, e dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1853 per quella dei commissari per la Cassa ecclesiastica.

(Dal senatore Marioni, segretario, si procede all'appello nominale.)

Il risultamento della votazione è il seguente :

Votanti	58
Voti favorevoli	45
Voti contrari	13

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Vesme.

VESME. Fra le petizioni state presentate nella seduta di oggi ve ne era una per la quale chiederei che fosse decretata l'urgenza. È questa una petizione delle religiose di Pont-Beauvoisin perchè si dichiara che esse non sono comprese nella legge in quest'anno da noi votata.

Il motivo per quale chiederei l'urgenza si è perchè, com'è noto, si agitano dinanzi ai tribunali parecchie liti su questo argomento. È essenziale adunque che, per norma dei tribunali e del pubblico, si sappia se i corpi politici, se il Senato e la Camera dei deputati considerano la deliberazione su questo argomento come una cosa loro esclusivamente spettante, oppure, come io penso, che questo appartenga alla magistratura, e che al Senato ed alla Camera dei deputati non spetti che il giudizio, per così dire, politico e non legale di questo atto.

Oltre al chiederne l'urgenza desideravo dare sulla questione stessa alcuni schiarimenti di fatto, i quali potranno servire alla Commissione delle petizioni.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Sarà meglio che li comunichi alla Commissione stessa delle petizioni, perchè essi potrebbero provocare una discussione.

VESME. Non entrerò nella discussione; intendo di dare alcune nozioni di fatto.

PRESIDENTE. Le trasmetta alla Commissione, perchè il suo cenno potrebbe suscitare una risposta, e il Senato non trovandosi più in questo momento in numero non potrebbe assumere nessuna determinazione per dichiarare questa urgenza. La Commissione si farà un dovere di prendere in considerazione la petizione riguardo alla quale il senatore Vesme ha creduto dover richiamare l'attenzione del Senato. Ma una decisione in questo momento non potrebbe essere presa, e quindi ogni esposizione, come ogni discussione, mi pare sarebbe fuori di proposito.

VESME. Allora le trasmetterò alla Commissione incaricata dell'esame delle petizioni.

PRESIDENTE. Il Senato sarà poi convocato a domicilio per la discussione delle leggi che saranno in pronto.

Intanto sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.